



**COMUNITÀ DI PRIMIERO**  
**Provincia Autonoma di Trento**

**BANDO PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO A COPERTURA DELLE  
spese relative alla gestione unitaria dei servizi:**

**“Centro Socio-Educativo Territoriale”**

**“Intervento Educativo Domiciliare per famiglie e minorenni”**

**“Percorsi di avvicinamento e/o mantenimento delle relazioni familiari”**

**“Centro di Aggregazione Territoriale”**

**ai sensi dell’art. 36 bis della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13**

## Sommario

Art. 1 - Premesse .....	4
Art. 2 - Oggetto .....	5
Art. 3 - Descrizione del territorio della Comunità di Primiero.....	5
Art. 4 - Centro Socio-Educativo Territoriale .....	6
Art. 5 - Destinatari degli interventi del Centro Socio Educativo Territoriale e modalità di accesso .....	7
Art. 6 - Intervento educativo domiciliare per famiglie e minorenni.....	7
Art. 7 - Destinatari dell'intervento educativo domiciliare per famiglie e minorenni.....	8
Art. 8 - Percorsi di avvicinamento e/o mantenimento delle relazioni familiari.....	8
Art. 9 - Destinatari dei Percorsi di avvicinamento e/o mantenimento delle relazioni familiari .....	9
Art. 10 - Centro di aggregazione territoriale .....	9
Art. 11 - Destinatari del Centro di aggregazione territoriale .....	10
Art. 12 - Equipe professionale .....	11
Art. 13 - Sede dei servizi .....	11
Art. 14 - Servizio mensa.....	12
Art. 15- Requisiti dei soggetti richiedenti .....	12
Art. 16- Forme di partecipazione.....	13
Art. 17- Termini e modalità per la presentazione della richiesta di contributo.....	14
Art. 18- Irricevibilità, inammissibilità e regolarizzazione della documentazione .....	15
Art. 19- Procedura di regolarizzazione della documentazione amministrativa.....	15
Art. 20- Richieste di chiarimenti .....	16
Art. 21 –Responsabile del procedimento amministrativo .....	16
Art. 22 – Valutazione dei progetti, approvazione e utilizzo della graduatoria.....	18
Art. 23 – Convenzione .....	18
Art. 24 – Durata delle attività e ammontare del contributo.....	19
Art. 25 – Spese ammissibili e determinazione del contributo effettivo. ....	19
Art. 26 – Modalità di erogazione e rendicontazione dei contributi.....	22
Art. 27 – Concorso di finanziamenti sulle medesime attività .....	24

Art. 28 – Decadenza, revoca, rinuncia e responsabilità del Soggetto Gestore .....	24
Art. 29 – Clausola sociale e continuità occupazionale.....	25
Art. 30 – Trattamento dei dati .....	26
Art. 31 – Norme di rinvio .....	26

## **Art. 1 - Premesse**

1. La Comunità di Primiero, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale e nel rispetto del Codice del Terzo settore nonché della normativa provinciale in materia di servizi sociali, riconosce agli enti del Terzo settore, in ragione della loro presenza e del loro radicamento nel territorio, di essere interlocutori strategici e risorsa essenziale per la definizione e l'attuazione delle politiche sociali.
2. La Comunità di Primiero promuove e valorizza le forme associative e le organizzazioni di volontariato, nel rispetto del principio di parità di trattamento dei soggetti richiedenti, qualora le attività svolte risultino coerenti con le finalità istituzionali dell'ente o con il perseguimento dei propri interessi generali.
3. Con Atto del Presidente della Comunità n. 133 del 22.12.2025 è stato approvato l'atto di indirizzo relativo alla scelta delle modalità e degli strumenti di realizzazione dei seguenti servizi: area "Età evolutiva e genitorialità" – servizio semiresidenziale "Centro socio-educativo territoriale" con annesso servizio IDE e Spazio Neutro e area "Servizi territoriali" – "Centro di aggregazione territoriale". Per entrambi i servizi è stata individuata quale modalità di gestione il finanziamento mediante contributo, ai sensi della L.P. 13/2007, come risultante dalla piattaforma PASSo – Piattaforma Affidamento Servizi socio-assistenziali, strumento di supporto alla pianificazione che consente l'individuazione delle modalità di affidamento e finanziamento a regime.
4. Il Decreto del Presidente della Provincia 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg., ha approvato il "Regolamento di esecuzione degli articoli 19, 20 e 21 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali nella provincia di Trento) in materia di autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei soggetti operanti in ambito socio-assistenziale", dando contestualmente avvio al nuovo regime di affidamento e finanziamento dei servizi socio-assistenziali previsto dalla L.P. 13/2007.
5. Con deliberazione della Giunta provinciale n. 548 del 17.04.2025 sono state approvate le "Linee guida sulle modalità di finanziamento e affidamento di servizi e interventi socio-assistenziali in provincia di Trento" e, in particolare, le "Linee guida E – Finanziamento a contributo di servizi, interventi e attività sociali", che individuano, i contributi per la realizzazione di servizi e interventi socio-assistenziali di cui all'articolo 36 bis della legge provinciale n. 13 del 2007.
6. Con deliberazione della Giunta provinciale n. 2187 del 23.12.2024 è stato approvato il Catalogo dei servizi socio-assistenziali, previsto dall'articolo 3 del Decreto del Presidente della Provincia 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg.
7. Con Determinazione n. 171 del 21.04.2026, il cui contenuto si intende integralmente richiamato ancorché non materialmente trascritto, sono stati approvati gli atti della procedura di concessione di contributo ai sensi dell'articolo 36 bis della L.P. 13/2007, compreso il presente Bando.
8. Alla luce della normativa eurounitaria in materia di aiuti di Stato, il contributo previsto dal presente Bando non costituisce aiuto di Stato ai sensi degli articoli 107 e seguenti del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), in quanto incide esclusivamente sull'offerta di servizi a livello locale e non sugli scambi tra gli Stati membri, con conseguente assenza di effetti sulla concorrenza e sul mercato interno.

## Art. 2 - Oggetto

1. Il presente Bando disciplina, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'articolo 19 della legge provinciale 19 luglio 1992, n. 23, le modalità di concessione ed erogazione di contributi da parte della Comunità, in attuazione dell'articolo 36 bis della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13, destinati alla copertura integrale delle spese connesse alla gestione unitaria dei servizi semiresidenziali "Centri socio-educativi territoriali" con annessi servizi IDE, Percorsi di avvicinamento e/o mantenimento delle relazioni familiari e del servizio territoriale "Centro di aggregazione territoriale" (di seguito, congiuntamente, i "Servizi").

2. I Servizi e le attività ammissibili a finanziamento sono quelli descritti e previsti nelle schede:

- a) 1.11 "Centro socio-educativo territoriale";
- b) 1.20 "Intervento educativo domiciliare per famiglie e minorenni";
- c) 1.21 "Percorsi di avvicinamento e/o mantenimento delle relazioni familiari";
- d) 5.4 "Centro di aggregazione territoriale"

del Catalogo dei servizi socio-assistenziali, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 2187 del 23 dicembre 2024 (di seguito "Catalogo"), e devono essere realizzati nell'ambito della Comunità di Primiero.

3. I Servizi sono sinteticamente descritti agli articoli 4, 6, 8 e 10 del presente Bando; per quanto non espressamente e tecnicamente disciplinato in tali disposizioni, si intendono integralmente richiamate le schede di cui al comma 2.

4. L'attività oggetto di finanziamento comporta l'assunzione e l'adempimento degli obblighi di servizio pubblico previsti dalla Convenzione di cui all'articolo 23 del presente Bando, che i soggetti beneficiari del contributo saranno tenuti a rispettare anche in virtù della sottoscrizione della medesima.

5. I servizi oggetto di contributo sono rivolti prevalentemente a favore dei residenti nella Comunità di Primiero. Se richiesto il servizio potrebbe dover esser svolto a favore di utenti residenti in territori limitrofi previo accordo fra Enti. Le attività aggregative o aperte, in via marginale, potranno accogliere anche persone non residenti, in accordo con la Comunità.

## Art. 3 - Descrizione del territorio della Comunità di Primiero

1. Il territorio di Primiero si suddivide in cinque Comuni che per loro composizione e collocazione geografica presentano caratteristiche diverse: vi sono zone periferiche molto isolate e poco abitate e zone più centrali, maggiormente abitate e servite.

2. I Comuni sono i seguenti:

- **Canal San Bovo** con le frazioni di Zortea, Prade, Cicon, Caoria, Gobbera e Ronco; superficie 125,5 km<sup>2</sup>, altitudine della sede del Comune 757 m slm e 12,1 Ab/km<sup>2</sup>.
- **Imer** comprese le frazioni di Masi di Imer e Pontet, superficie 27,6 km<sup>2</sup>, altitudine della sede del Comune 670 m slm e 42,5 ab/km<sup>2</sup>.

- **Mezzano** superficie 48,9 km<sup>2</sup>, altitudine della sede del Comune 640 m slm e 33,1 Ab/ km<sup>2</sup>.
- **Sagron Mis** con le frazioni di Matiu, Pante e Vori, superficie 11,2 km<sup>2</sup>, altitudine della sede del Comune 1.062 m slm, 17,1 Ab/ km<sup>2</sup>
- **Primiero San Martino di Castrozza** con una superficie complessiva pari a 200,4 km<sup>2</sup>, questo Comune si suddivide nelle seguenti frazioni: Transacqua (altitudine 746 m slm), Fiera di Primiero (altitudine 710 m slm), Tonadico (altitudine 750 m slm), Siror (altitudine 765 m slm), San Martino di Castrozza (altitudine 1500 m slm)

#### **Art. 4 - Centro Socio-Educativo Territoriale**

1. Il Centro socio-educativo territoriale in sigla CSET è un servizio semiresidenziale a carattere diurno rivolto a minorenni, finalizzato allo sviluppo di interventi educativi, di sostegno e di accompagnamento all'autonomia, nonché alla promozione della socializzazione e dell'inclusione sociale.
2. Il servizio si articola in interventi di supporto educativo individualizzato e in attività educative, ricreative e di animazione di gruppo, volte a favorire l'integrazione dei minorenni in situazione di vulnerabilità o svantaggio sociale con i coetanei, le realtà associative locali e le risorse del territorio.
3. Il modello organizzativo, di tipo modulare, è definito in relazione ai bisogni dei bambini e dei ragazzi accolti e alle risorse disponibili, prevedendo momenti di compresenza tra minorenni con progetto individualizzato e minorenni che accedono al servizio senza presa in carico specifica.
4. Il servizio promuove percorsi di inclusione nel contesto di vita dei minorenni e può essere realizzato presso una sede dedicata o attraverso sedi distribuite sul territorio, anche in collaborazione con scuole, biblioteche, oratori e altre realtà locali, con finalità di prevenzione del disagio giovanile.
5. Le attività comprendono, in particolare, interventi educativi e di socializzazione, supporto alle autonomie personali e scolastiche, attività espressive, ricreative e motorie, iniziative di supporto alla genitorialità, lavoro di rete con le famiglie, le scuole, i servizi sanitari e sociali, nonché, ove previsto, il consumo del pasto e l'accompagnamento dalla scuola al centro.
6. Il Centro socio-educativo territoriale è rivolto a minori di età compresa, di norma, tra i 6 e i 17 anni, che accedono su libera iniziativa o su segnalazione del servizio sociale, e opera con gruppi organizzati per fasce di età omogenee. Su richiesta, ed in situazioni particolari potranno essere accolti, in accordo tra le parti, anche giovani di età superiore ai 17 anni.
7. Il servizio è aperto durante tutto l'anno solare:
  - nel periodo scolastico, l'apertura dovrà essere garantita per cinque giorni la settimana (di norma dal lunedì al venerdì) indicativamente dalle ore 12 alle ore 18.30 (compreso tempo di trasporto e fruizione del pasto e/o merenda). Eventuali aperture straordinarie su sabato e domenica potranno essere richieste ed accordate dalla Comunità o proposte dal gestore in compensazione alle altre giornate di apertura.

- In periodo di chiusura delle scuole (vacanze estive, natalizie, pasquali, ecc.) l'apertura dovrà essere garantita per cinque giorni la settimana (di norma dal lunedì al venerdì), indicativamente dalle ore 9 alle ore 17.00 (compreso tempo di trasporto e fruizione del pasto e/o merenda). Eventuali aperture straordinarie su sabato e domenica o in altre fasce orarie (anche serali) potranno essere richieste ed accordate dalla Comunità o proposte dal gestore, in compensazione alle altre giornate/orari di apertura.

8. Gli orari definitivi di apertura saranno concordati con la Comunità in base agli orari delle varie istituzioni scolastiche del Territorio e degli utenti inseriti.

9. Dovranno essere definiti gruppi omogenei di ragazzi organizzati in base alle fasce di età.

10. Durante l'anno, la programmazione complessiva delle attività può prevedere la chiusura del servizio per un massimo di 10 (dieci) giorni effettivi, in periodi da concordare con il Servizio Sociale della Comunità di Primiero.

11. Le attività del CSET potranno essere aperte ed estese ai giovani del Territorio previa condivisione delle progettualità con il Settore Sociale della Comunità e nel rispetto di quanto previsto dal Catalogo dei Servizi socio assistenziali approvato con Delibera della Giunta Provinciale n. 2187 del 23.12.2024.

#### **Art. 5 - Destinatari degli interventi del Centro Socio Educativo Territoriale e modalità di accesso**

1. Destinatari prioritari del centro socio-educativo territoriale sono di norma i minori e le rispettive famiglie residenti nella Comunità di Primiero. In via eccezionale potrà essere valutato e autorizzato l'accesso alle attività da parte di minori non residenti segnalati da altri Servizi o per casi particolari.

2. La fascia d'età è ricompresa fra i 6 e i 17 anni con un accesso massimo giornaliero di 10 minori. Su richiesta, ed in situazioni particolari potranno essere accolti, in accordo tra le parti, anche giovani di età superiore ai 17 anni.

3. Per l'inserimento al CSET, l'Assistente Sociale dopo aver valutato il bisogno del minore e condiviso con la famiglia il progetto d'aiuto maggiormente rispondente ai bisogni provvede a contattare il Coordinatore per:

- inviare una relazione di presentazione del caso e richiesta di attivazione del servizio;
- programmare un incontro di presentazione della situazione personale, familiare e sociale del minore;
- concordare anche in presenza del minore (se valutato opportuno) e della sua famiglia gli obiettivi del progetto con tempi, modalità organizzative (es. trasporti, pasti, rapporti con la Scuola o con altri Servizi/professionisti coinvolti, ecc.) e frequenza;
- concordare modalità e tempi di verifica del progetto;

#### **Art. 6 - Intervento educativo domiciliare per famiglie e minorenni**

1. Intervento finalizzato a sostenere lo sviluppo del minorenne e dell'adolescente e/o delle figure parentali di riferimento.

2. Le finalità dell'intervento sono:

- la crescita e il benessere del minore all'interno del proprio contesto familiare e nell'ambiente di vita con l'attenzione alla prevenzione di possibili rischi nel percorso evolutivo;
- il sostegno e/o il recupero delle competenze genitoriali e della relazione genitore/figlio;
- la promozione dell'autodeterminazione del nucleo familiare in una logica progettuale centrata sull'azione, la partecipazione e il coinvolgimento pieno dei minorenni e dei genitori.

3. L'intervento si svolge nel contesto territoriale del minore per favorirne l'inserimento nell'ambiente di vita; può essere previsto inoltre l'utilizzo di social e strumenti informatici.

4. Nelle fasi di passaggio dal nucleo familiare alla vita autonoma l'intervento costituisce un supporto all'esperienza dell'abitare, con finalità educative e di orientamento.

5. L'equipe educativa si farà carico della gestione degli interventi di educativa domiciliare per almeno 4 ore giornaliere da erogarsi dal lunedì al sabato per tutto l'arco dell'anno, sulla base del progetto individualizzato concordato con l'Assistente Sociale di riferimento.

#### **Art. 7 - Destinatari dell'intervento educativo domiciliare per famiglie e minorenni**

1. Destinatari prioritari dell'intervento educativo domiciliare per famiglie e minorenni sono i minori e le rispettive famiglie residenti nella Comunità di Primiero.

2. In via eccezionale potrà essere valutato e autorizzato l'accesso alle attività da parte di minori non residenti segnalati da altri Servizi o per casi particolari.

3. L'accesso avviene su invio del Servizio sociale territoriale in seguito ad un processo di valutazione che si esplica nella definizione del progetto quadro. La valutazione prevede la partecipazione della famiglia e, ove possibile, del minore e della rete dei soggetti formali e informali coinvolti, in particolare i servizi sanitari e la scuola. Sulla base del progetto quadro l'equipe educativa definisce, con il coinvolgimento della famiglia e, ove possibile, del minore, il Piano educativo individualizzato (P.E.I.) entro 4 mesi dall'avvio dell'intervento e ne condivide i contenuti con il servizio sociale territoriale e gli altri soggetti coinvolti che lo monitorano nel tempo. Il soggetto erogatore predispone le relazioni periodiche di verifica.

#### **Art. 8 - Percorsi di avvicinamento e/o mantenimento delle relazioni familiari**

1. I percorsi di avvicinamento e/o mantenimento delle relazioni familiari si sviluppano in due interventi: spazio neutro e incontri protetti. Gli obiettivi di entrambi sono:

- osservare la relazione genitore/figlio o con altri familiari;
- mantenere o ristabilire le relazioni con i genitori;
- sostenere il minore nella ricostruzione del legame con il genitore;
- sostenere il genitore in difficoltà nel mantenimento o nella riapertura della relazione con il figlio, aiutandolo progressivamente ad aumentare le proprie competenze genitoriali

- facilitare la relazione del/dei genitore/i con il figlio nella prospettiva di prevedere il ricongiungimento o la convivenza familiare.

2. I due interventi, pur avendo gli stessi obiettivi, rispondono a situazioni diverse:

- lo Spazio neutro si svolge in un luogo fisico neutro e allo stesso tempo protetto, all'interno del quale si svolge l'incontro, alla presenza di un educatore, tra il minorenni e i propri familiari. L'intervento si attiva nei casi in cui si rende necessario un contesto vigilato per l'esercizio del diritto di visita del minorenni ai propri genitori e/o familiari;
- gli incontri protetti possono essere attivati nella fase conclusiva del percorso di spazio neutro oppure in situazioni meno complesse nelle quali, pur nella necessità di garantire un contesto vigilato nella visita del minorenni con i propri genitori e/o familiari, è possibile la scelta di contesti meno protetti (ad es. il parco, la biblioteca o l'abitazione).

3. Per entrambi gli interventi l'operatore che presidia gli incontri programma e realizza momenti di preparazione dei familiari e del bambino/a agli incontri, inoltre produce relazioni per l'aggiornamento del Servizio Sociale e, se necessario, dell'Autorità Giudiziaria.

4. L'intervento prevede di norma la presenza di un educatore/operatore sociale per nucleo familiare, in situazioni specifiche può essere necessaria la presenza di più operatori.

5. L'equipe educativa si farà carico della gestione degli interventi di avvicinamento e/o mantenimento delle relazioni familiari da erogarsi dal lunedì al sabato in base ai bisogni e alle disposizioni del Tribunale, durante tutto l'arco dell'anno; sede ed orari saranno da concordare con l'Assistente Sociale di riferimento.

#### **Art. 9 - Destinatari dei Percorsi di avvicinamento e/o mantenimento delle relazioni familiari**

1. Destinatari prioritari dei percorsi di avvicinamento e/o mantenimento delle relazioni familiari sono i minori e le rispettive famiglie residenti nella Comunità di Primiero.

2. In via eccezionale potrà essere valutato e autorizzato l'accesso alle attività da parte di minori non residenti segnalati da altri Servizi o per casi particolari.

3. L'attivazione del servizio può avvenire a seguito di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria o segnalazione del Servizio Sociale.

#### **Art. 10 - Centro di aggregazione territoriale**

1. Il Centro di aggregazione territoriale è un servizio territoriale a carattere preventivo, finalizzato alla promozione della socializzazione, dell'inclusione sociale, della cittadinanza attiva e del protagonismo giovanile, e si configura come spazio di incontro e di relazione per la generalità dei minori e dei giovani di un determinato territorio.

2. Il servizio opera nell'ambito della prevenzione primaria, con l'obiettivo di intercettare precocemente e contenere situazioni di fragilità e disagio in età evolutiva e giovanile, favorendo lo sviluppo delle competenze personali e sociali, il senso di appartenenza alla comunità e la partecipazione attiva alla vita del territorio.
3. Le attività sono orientate all'empowerment dei minori e dei giovani attraverso metodologie di progettazione partecipata, educazione tra pari e programmazione dal basso, promuovendo esperienze di responsabilità sociale, leadership, volontariato e cittadinanza attiva, anche digitale.
4. Il Centro realizza attività educative, ricreative, culturali, espressive, sportive non agonistiche e di socializzazione, nonché iniziative di informazione, orientamento e accompagnamento rispetto alle opportunità offerte dal territorio, ponendosi altresì come luogo di ascolto e di osservazione delle dinamiche giovanili.
5. Il servizio opera in integrazione con le risorse formali e informali del territorio, promuovendo il lavoro di rete e il coinvolgimento delle famiglie, anche attraverso attività di supporto alla genitorialità e, ove opportuno, iniziative intergenerazionali finalizzate all'inclusione e alla coesione sociale.
6. Il Centro di Aggregazione Territoriale dovrà garantire durante tutto l'arco dell'anno un orario minimo di attività di 4 ore giornaliere su 5 giorni settimanali, indicativamente nella fascia oraria pomeridiana 13.00-18.00 oppure in orario serale, dal lunedì al sabato per un totale minimo di 20 ore settimanali.
7. Durante l'anno, la programmazione complessiva delle attività può prevedere la chiusura del servizio per un massimo di 10 (dieci) giorni effettivi, in periodi da concordare con il Servizio Sociale della Comunità di Primiero
8. Gli orari definitivi di apertura saranno concordati con la Comunità in base alla progettualità condivisa come definito nel successivo art. 12.

#### **Art. 11 - Destinatari del Centro di aggregazione territoriale**

1. Il Centro di aggregazione territoriale è rivolto a minori e giovani, residenti nella Comunità di Primiero, di età compresa, di norma, tra i 6 e i 30 anni; per specifiche progettualità possono essere coinvolti anche genitori e nuclei familiari con bambini. Le attività sono organizzate prevalentemente per gruppi di età omogenea, ferma restando la possibilità di attivare gruppi intergenerazionali.
2. In via residuale possono accedere al Centro di aggregazione territoriale minori e giovani non residenti nel territorio della Comunità di Primiero.
3. A decorrere dall'Estate 2027, nei mesi di luglio e agosto (8 settimane), per i ragazzi di età compresa fra i 13 e i 16 anni, dovrà essere sviluppato un progetto (da un minimo di 40 fino ad un massimo di 60/70 opportunità) che risponda al bisogno di valorizzazione del tempo libero, che porti alla scoperta di nuovi interessi e che sviluppi azioni di cittadinanza attiva e di volontariato.

Il progetto dovrà vedere il coinvolgimento di ragazzi provenienti da tutti i Comuni del territorio e al pari dovranno essere poste in atto per lo più collaborazioni con Enti e Associazioni di volontariato aventi sede in tutti i Comuni del Territorio, frazioni comprese, per l'attivazione di percorsi di cittadinanza attiva e

volontariato, finalizzati soprattutto al raggiungimento di un percorso continuativo autonomo in tali realtà durante tutto l'arco dell'anno.

In via marginale potranno essere sviluppati dei percorsi di avvicinamento al lavoro con realtà economiche aventi sede in tutti i Comuni del Territorio, frazioni comprese, onde consentire ai ragazzi di ottenere dall'esperienza maggiori strumenti per la scelta del futuro percorso di studio e/o lavoro.

Ad ogni partecipante potrà essere riconosciuto un voucher, spendibile nelle realtà economiche dell'intero territorio, calcolato sulla base dell'impegno profuso nelle varie fasi progettuali.

### **Art. 12 - Equipe professionale**

1. L'equipe professionale sarà unica per tutti i servizi del presente Bando e dovrà rispettare quanto previsto dal catalogo dei servizi socio assistenziali approvato con Delibera della Giunta Provinciale n. 2187 del 23.12.2024, in particolare:

- per il Centro Socio Educativo Territoriale, le figure professionali a contatto diretto con l'utenza sono presenti con orari flessibili, compatibili con la presenza dei minorenni e con le attività svolte. È prevista la presenza di norma di un educatore/operatore sociale ogni cinque minori inviati dai servizi sociali; per i minorenni accolti su accesso libero è prevista la presenza di almeno un operatore, individuato tra gli educatori, gli operatori sociali e gli animatori, ogni dieci;
- per l'intervento educativo domiciliare, normalmente il rapporto è di un educatore/operatore sociale per ogni persona/nucleo. È possibile, qualora sia previsto nel P.E.I. e garantendo l'educatore/operatore sociale di riferimento, che alcune attività, all'interno del medesimo intervento, siano svolte contemporaneamente a beneficio di più di un minorenne/nucleo;
- per i percorsi di avvicinamento e/o mantenimento delle relazioni familiari, è prevista di norma la presenza di un educatore/operatore sociale per nucleo familiare, in situazioni specifiche può essere necessaria la presenza di più operatori;
- per il Centro di Aggregazione Territoriale, gli operatori e le altre figure professionali a contatto diretto con l'utenza sono presenti con orari flessibili, compatibili con la presenza degli utenti e con le attività svolte. Orientativamente il rapporto operatori/utenti è di 1/15.

2. Dovrà essere prevista la figura del Coordinatore, unico per tutte le tipologie di servizio del presente Bando.

3. A cadenza trimestrale dovrà essere definita con la Comunità la programmazione di dettaglio dei diversi servizi affidati, tenuto conto dell'organico complessivo a disposizione ed il numero di utenti in carico, nonché delle attività aggregative che si vorranno promuovere in modo diffuso nel territorio.

### **Art. 13 - Sede dei servizi**

1. La Comunità mette a disposizione per l'erogazione dei Servizi di cui al presente Bando, una struttura avente sede nel Comune di Primiero San Martino di Castrozza in via Guadagnini n. 19. Ciascun partecipante potrà

chiedere di effettuare un sopralluogo alla sede messa a disposizione dalla Comunità, previo appuntamento al numero 0439/64643.

2. In caso di cambio di sede, sarà garantita la messa a disposizione di altro spazio simile ed idoneo per le attività del presente Bando.

3. Per l'erogazione del Servizio "Centro di aggregazione territoriale" di cui all'art. 10 il partecipante non necessita di avere una sede fissa, ma dovrà promuovere la creazione di luoghi diffusi, vicini ai luoghi frequentati dai giovani, dove promuovere attività culturali e ricreative, di cittadinanza attiva e di protagonismo giovanile, dove sviluppare creatività e immaginazione verso il proprio futuro. Le Amministrazioni Comunali garantiranno la messa a disposizione, qualora richiesto, di locali idonei allo svolgimento dell'attività aggregativa.

#### **Art. 14 - Servizio mensa**

1. Il Soggetto erogatore dovrà garantire all'utenza del CSET l'erogazione del pasto, se previsto nel piano di intervento individualizzato del minore in periodo scolastico o qualora vengano proposte attività serali, o nel periodo estivo.

2. Nei locali che la Comunità mette a disposizione non è presente un locale adibito a cucina, tuttavia, il Soggetto Gestore potrà avvalersi di un pasto trasportato da consumare presso la sede oppure garantire l'accompagnamento dell'utenza in un locale pubblico dedicato alla ristorazione.

#### **Art. 15- Requisiti dei soggetti richiedenti**

1. Possono presentare domanda di contributo gli enti che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, risultino in possesso dei seguenti requisiti:

- a) insussistenza delle cause di esclusione previste dalla normativa in materia di contratti pubblici, applicate per analogia e in quanto compatibili, di cui agli articoli 94, 95, 97 e 98 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
- b) accreditamento all'esercizio di attività in ambito socio-assistenziale nella provincia di Trento, ai sensi del Decreto del Presidente della Provincia 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg, recante il "Regolamento di esecuzione degli articoli 19, 20 e 21 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali nella provincia di Trento) in materia di autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei soggetti operanti in ambito socio-assistenziale", per la tipologia di servizio oggetto del contributo, riferita alle seguenti aggregazioni funzionali:
  - ✓ "Età evolutiva e genitorialità – semiresidenziale";
  - ✓ "Età evolutiva e genitorialità – Domiciliare e di contesto";
  - ✓ "Servizi territoriali";

c) esperienza documentata di almeno 36 mesi, anche non continuativi, maturata nei cinque anni antecedenti la pubblicazione del presente Bando, nella gestione dei Servizi oggetto del bando per un importo complessivo non inferiore a euro 650.000,00 (seicentocinquantamila/00) nel triennio di riferimento, al netto degli oneri fiscali.

2. Il soggetto richiedente è tenuto a indicare nella domanda gli estremi della comunicazione del Servizio politiche sociali della Provincia autonoma di Trento attestante l'iscrizione nel registro dei soggetti accreditati, specificando la natura delle prestazioni oggetto di accreditamento in relazione alla concessione del contributo.

3. Ai sensi dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è fatto divieto ai dipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività amministrativa svolta mediante l'esercizio di tali poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione della predetta disposizione sono nulli; è altresì fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati.

#### **Art. 16- Forme di partecipazione**

1. Possono presentare domanda di contributo:

- a) un singolo soggetto proponente in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 15 del presente Bando;
- b) un consorzio, a condizione che ciascun soggetto consorziato sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 15; qualora si tratti di consorzio di cooperative o di consorzio stabile, è richiesto il possesso dell'accREDITAMENTO in capo al consorzio e il possesso dell'autorizzazione in capo a ciascuna consorziata, ove previsto;
- c) una forma associativa, anche temporanea, tra più soggetti, ciascuno dei quali deve risultare in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 15.

2. In caso di presentazione della domanda di contributo in forma associativa ai sensi del comma 1, lettera c), deve essere allegata, a pena di esclusione, una dichiarazione di intenti alla costituzione della forma associativa, redatta in carta semplice, contenente almeno i seguenti elementi:

- a) l'individuazione del soggetto capofila, che assume il ruolo di referente unico nei confronti della Comunità, ferma restando la responsabilità solidale di tutti i soggetti associati nei confronti della Comunità;
- b) l'oggetto dell'associazione, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 2 del presente Bando;
- c) gli obiettivi perseguiti;
- d) la durata della forma associativa;

e) le modalità di collaborazione tra i soggetti aderenti.

3. Ai consorzi e alle forme associative si applicano, in quanto compatibili e per quanto non diversamente disciplinato dal presente Bando, le disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, di cui agli articoli 65 e 68.

**Art. 17- Termini e modalità per la presentazione della richiesta di contributo.**

1. A pena di irricevibilità, la richiesta di contributo suddivisa in documentazione amministrativa e proposta progettuale, dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente ovvero dal legale rappresentante del soggetto capofila, in caso di forme associative temporanee, ed essere inviata al Settore Sociale della Comunità,

**entro le ore 12:00 del giorno 20.05.2026.**

2. La documentazione deve essere inviata esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo [sociale@pec.primiero.tn.it](mailto:sociale@pec.primiero.tn.it), nel rispetto delle regole tecniche previste dal Codice dell'Amministrazione Digitale e dai relativi atti attuativi.

3. L'invio è ritenuto valido qualora la documentazione sia:

- sottoscritta con firma digitale o firma elettronica qualificata;
- sottoscritta con firma autografa, scansionato e trasmesso unitamente a copia del documento di identità del sottoscrittore.

4. L'utilizzo della PEC equivale a elezione di domicilio digitale speciale ai sensi dell'articolo 47 del Codice civile e costituisce l'unico recapito digitale valido ai fini del presente procedimento.

5. Nell'oggetto del messaggio PEC dovrà essere riportata la seguente dicitura: *“Contiene domanda di contributo per la gestione unitaria dei servizi Centro socio-educativo territoriale, IDE, Percorsi di avvicinamento e/o mantenimento delle relazioni familiari e “Centro di aggregazione territoriale”*”. Non saranno accettate domande con oggetto differente.

6. La richiesta di contributo deve essere redatta utilizzando la modulistica approvata dalla Comunità di Primiero, allegata al presente Bando e pubblicata nella sezione dedicata del sito istituzionale della Comunità di Primiero ([www.primiero.tn.it](http://www.primiero.tn.it)). In caso di dubbi interpretativi o di incongruenze tra la modulistica e le disposizioni del presente Bando, prevalgono le disposizioni contenute nel Bando medesimo.

7. Alla richiesta di contributo deve essere allegata:

a) documentazione amministrativa:

- i. Domanda di contributo;
- ii. eventuale copia del documento di identità del soggetto sottoscrittore;
- iii. eventuale dichiarazione di intenti alla costituzione di forma associativa, di cui all'articolo 16, comma 2, del presente Bando;

- b) proposta progettuale, redatta in conformità ai contenuti e alle indicazioni del presente Bando.

8. Nella domanda di contributo, il soggetto richiedente dichiara, tra l'altro, di aver rispettato, nella proposta progettuale, gli elementi minimi e le finalità stabiliti dal presente Bando e dal Catalogo dei servizi socio-assistenziali della Provincia autonoma di Trento per le specifiche tipologie di servizio.

#### **Art. 18- Irricevibilità, inammissibilità e regolarizzazione della documentazione**

1. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di procedimento amministrativo e dalle disposizioni del presente Bando, sono considerate irricevibili, ai fini della presente procedura, le domande di contributo che:

- a) siano pervenute oltre il termine di presentazione stabilito all'articolo 17;
- b) siano trasmesse con modalità diverse da quelle previste dal medesimo articolo 17;
- c) risultino prive della prescritta sottoscrizione di cui all'art.17.

2. Sono considerate inammissibili le domande di contributo per le quali non risulti comprovato il possesso dei requisiti di partecipazione di cui all'articolo 15 del presente Bando.

3. È ammessa esclusivamente la regolarizzazione della documentazione amministrativa presentata a corredo della domanda di contributo, limitatamente alle carenze, omissioni, inesattezze o irregolarità che non incidano sulla certezza dell'identità del soggetto proponente.

4. Non sono in ogni caso regolarizzabili le carenze, le omissioni o le irregolarità afferenti alla documentazione costituente la proposta progettuale, né quelle che determinino un'incertezza assoluta sull'identità del soggetto proponente.

#### **Art. 19- Procedura di regolarizzazione della documentazione amministrativa**

1. Qualora, all'esito della verifica preliminare delle domande di contributo, emergano carenze, omissioni, inesattezze o irregolarità riferite alla documentazione amministrativa presentata, la Comunità attiva una procedura di regolarizzazione nei confronti dei soggetti interessati.

2. Dell'avvio della procedura di regolarizzazione è data comunicazione mediante avviso pubblicato sul sito istituzionale della Comunità; con il medesimo avviso è disposta la sospensione dei termini del procedimento per il periodo strettamente necessario alla conclusione della procedura stessa.

3. Contestualmente, la Comunità trasmette ai soggetti interessati apposita comunicazione a mezzo posta elettronica certificata (PEC), contenente l'indicazione puntuale delle carenze o delle irregolarità riscontrate nella documentazione amministrativa, nonché l'invito a provvedere alla relativa regolarizzazione.

4. I soggetti destinatari della richiesta di regolarizzazione sono tenuti a trasmettere la documentazione integrativa o correttiva richiesta entro il termine perentorio di cinque (5) giorni decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione PEC.

5. Decorso inutilmente il termine di cui al periodo precedente, ovvero qualora la documentazione trasmessa risulti incompleta, non conforme o non idonea a sanare le irregolarità rilevate, la domanda di contributo è dichiarata inammissibile.

6. Restano in ogni caso escluse dalla procedura di regolarizzazione la documentazione afferente alla progettualità proposta, nonché le irregolarità che determinino un'incertezza assoluta sull'identità del soggetto proponente. Qualsiasi documentazione trasmessa oltre il termine assegnato ai fini della regolarizzazione è considerata come non pervenuta.

#### **Art. 20- Richieste di chiarimenti**

1. I soggetti interessati possono richiedere informazioni o formulare quesiti di chiarimento in merito ai contenuti del presente Bando entro e non oltre cinque giorni antecedenti la scadenza del termine per la presentazione delle domande di contributo.

2. Le richieste di chiarimento devono essere trasmesse esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo [sociale@pec.primiero.tn.it](mailto:sociale@pec.primiero.tn.it) con l'oggetto *"Richiesta chiarimento - Bando per la concessione di un contributo per la gestione unitaria dei servizi Centro socio-educativo territoriale, IDE, Percorsi di avvicinamento e/o mantenimento delle relazioni familiari e "Centro di aggregazione territoriale"*.

3. Le richieste pervenute oltre il termine di cui al comma 1 o in modalità differenti di cui al comma 2 non saranno prese in considerazione.

4. Le risposte ai quesiti pervenuti, nonché eventuali chiarimenti di carattere generale, sono pubblicate nella pagina dedicata al presente Bando sul sito istituzionale della Comunità; tali pubblicazioni hanno valore di comunicazione ufficiale e sono vincolanti ai fini della partecipazione alla procedura.

#### **Art. 21 –Responsabile del procedimento amministrativo**

1. Responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore Sociale, che agisce quale referente dell'Ente per tutte le attività connesse allo svolgimento della procedura. Al responsabile del procedimento competono tutti gli adempimenti indicati nel presente Bando come di competenza della Comunità, ai sensi della legge n. 241/1990.

2. Il Responsabile del procedimento, scaduto il termine di presentazione delle richieste di contributo, procederà, in data 21.05.2026 ore 10.00 presso la sede della Comunità di Primiero, in seduta pubblica e alla presenza di due testimoni, alla verifica della sussistenza della documentazione amministrativa, nonché all'eventuale attivazione delle misure di regolarizzazione previste dall'articolo 19 del presente Bando e all'accertamento della completezza e regolarità delle dichiarazioni rese; provvede inoltre a dichiarare l'eventuale irricevibilità delle domande di contributo, secondo quanto previsto dall'articolo 18 del presente Bando.

3. La valutazione dei progetti presentati a corredo delle domande di contributo non dichiarate irricevibili o inammissibili è affidata a un'apposita Commissione di valutazione, composta da un Presidente, un Segretario e da almeno due componenti esperti. La Commissione è nominata con determinazione del Responsabile del Settore Sociale successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande. Le successive attività di valutazione dei progetti sono svolte dalla Commissione di valutazione in seduta riservata. I lavori della Commissione devono concludersi entro il termine di trenta (30) giorni dalla data di nomina.
4. La Comunità si riserva la facoltà di procedere all'assegnazione del contributo anche in presenza di una sola domanda valida, nonché di non procedere all'assegnazione qualora nessuna domanda risulti idonea rispetto agli obiettivi del presente Bando.
5. La Comunità si riserva, altresì, la facoltà insindacabile di sospendere, interrompere o revocare il procedimento in qualsiasi momento per motivi di pubblico interesse, senza che i soggetti proponenti possano vantare diritti, pretese o richieste di indennizzo o risarcimento.
6. Sulla base delle risultanze dell'attività svolta dalla Commissione di valutazione, la Comunità approva la graduatoria dei soggetti proponenti. La graduatoria di merito è resa nota esclusivamente mediante pubblicazione all'albo telematico della Comunità di Primiero e sul sito istituzionale; non sono previste comunicazioni individuali.
7. Il responsabile del procedimento verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto, la conformità della domanda presentata dal soggetto utilmente collocato al primo posto in graduatoria ai requisiti di legittimazione e alle condizioni di ammissibilità previsti dal presente Bando, nonché la veridicità delle dichiarazioni rese e il possesso dei requisiti prescritti. Le verifiche sono effettuate, per quanto compatibile e per analogia con la disciplina in materia di contratti pubblici, mediante accesso al Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE) per la documentazione ivi reperibile; a tal fine, il soggetto interessato è tenuto a consentire l'accesso al proprio FVOE, alla Comunità di Primiero che ne farà richiesta. Qualora taluni dati o documenti non siano disponibili tramite FVOE, le verifiche sono svolte mediante ulteriori strumenti e modalità idonei, coerenti con i principi di semplificazione, interoperabilità e digitalizzazione dell'azione amministrativa. Ove necessario, il responsabile del procedimento può richiedere documentazione integrativa, dandone comunicazione all'interessato e informandolo dell'esito delle verifiche. Qualora la documentazione richiesta non venga prodotta nei termini assegnati ovvero sia accertata la non veridicità delle dichiarazioni rese o il mancato consenso all'accesso al FVOE, la Comunità, ferme restando le responsabilità previste dalla normativa vigente, dispone il rigetto della domanda; in tal caso può procedere all'individuazione di altro assegnatario, secondo l'ordine della graduatoria.
8. Svoltasi l'attività di cui al comma 7 e verificata la sussistenza dei requisiti prescritti, la Comunità prosegue l'iter procedimentale al fine di assegnazione del contributo.
9. Successivamente alle attività di cui ai commi 7 e 8, la Comunità definisce i contenuti definitivi della Convenzione di cui all'articolo 23, tenendo conto delle proposte progettuali presentate dai soggetti

assegnatari in sede di partecipazione al procedimento. Gli schemi definitivi di Convenzione sono previamente sottoposti ai soggetti assegnatari e successivamente approvati e comunicati agli stessi

#### **Art. 22 – Valutazione dei progetti, approvazione e utilizzo della graduatoria**

1. La Commissione procede alla valutazione della qualità dei progetti presentati e della loro coerenza con le finalità del presente Bando, attribuendo i relativi punteggi sulla base dei criteri e delle modalità di valutazione definiti nell'Allegato 2. I criteri di valutazione sono sinteticamente riportati nella tabella seguente:

<b>DESCRIZIONE CRITERIO</b>	<b>PUNTI</b>
<b>A.</b> Esperienza maturata dal proponente e conoscenza del contesto territoriale	5
<b>B.</b> Progetto per lo sviluppo dei servizi: “Centro Socio Educativo Territoriale”, “Intervento educativo domiciliare per famiglie e minorenni” e “Percorsi di avvicinamento e/o mantenimento delle relazioni familiari”	35
<b>C.</b> Progetto per lo sviluppo e l’innovazione del “Centro Di Aggregazione Territoriale”	30
<b>D.</b> Coinvolgimento volontari e inclusione	5
<b>E.</b> Piano per il monitoraggio e la valutazione dei servizi	5
<b>F.</b> Tutela, benessere e qualificazione del personale	6
<b>G.</b> Certificazioni	2
<b>H.</b> Misure migliorative o aggiuntive alle soglie minime previste dal Bando	12
<b>TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO</b>	<b>100</b>

2. Con i soggetti risultati assegnatari del contributo, di seguito denominati “Soggetti Gestori”, è stipulata la Convenzione di cui all’articolo 23 del presente Bando.

3. In caso di rinuncia al contributo da parte dei Soggetti Gestori assegnatari, la Comunità può procedere al finanziamento di ulteriori soggetti risultati idonei mediante scorrimento della graduatoria. Qualora tale procedura non consenta comunque di soddisfare il fabbisogno, la Comunità si riserva la facoltà di riaprire i termini del presente Bando al fine di selezionare e finanziare nuovi Soggetti Gestori.

#### **Art. 23 – Convenzione**

1. L'erogazione del contributo è disciplinata da apposita Convenzione, della durata corrispondente al periodo indicato all’articolo 24 del presente Bando. La Convenzione, il cui schema preliminare è allegato al Bando, è sottoscritta dal Responsabile del Settore Sociale della Comunità e dal soggetto assegnatario del contributo.

2. La Convenzione è stipulata sulla base dei contenuti essenziali previsti nello schema allegato (Allegato 3), nonché degli ulteriori elementi di dettaglio definiti ai sensi dell'articolo 21, comma 9, del presente Bando.

3. La Comunità si riserva la facoltà di autorizzare l'avvio dei Servizi anche anteriormente alla sottoscrizione formale della Convenzione, alle condizioni che saranno specificate nella medesima.

4. Il soggetto assegnatario è tenuto a osservare con particolare attenzione le cause di decadenza del contributo, come disciplinate nel presente Bando e nello schema di Convenzione.

#### **Art. 24 – Durata delle attività e ammontare del contributo.**

1. Il contributo è riconosciuto per un periodo di attività decorrente **dal 1° agosto 2026 e con termine al 31 ottobre 2029**, fatti salvi eventuali adeguamenti conseguenti alla data effettiva di avvio dei Servizi.

2. L'importo complessivo massimo a disposizione per la gestione dei Servizi, riferito all'intero periodo di cui al comma 1, è determinato in **euro 1.171.000,00** nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a bilancio.

3. L'importo massimo del contributo relativo al primo e all'ultimo anno di attività è rideterminato in proporzione ai mesi di effettivo svolgimento del Servizio, tenuto conto della data di avvio delle attività risultante dalla Convenzione ovvero dal provvedimento di autorizzazione all'avvio anticipato.

4. Al fine di garantire la continuità delle prestazioni, i Servizi decorrono dalla data di sottoscrizione della Convenzione ovvero, in caso di avvio anticipato autorizzato dalla Comunità, dalla data indicata nel relativo provvedimento.

5. Il soggetto gestore è tenuto ad assicurare almeno la copertura dei Servizi già in essere, garantendo in ogni caso la continuità assistenziale per tutta la durata del periodo di finanziamento.

6. Resta inteso che l'erogazione del contributo è subordinata alla disponibilità e all'assegnazione delle risorse provinciali destinate al finanziamento delle attività socio-assistenziali di livello locale.

#### **Art. 25 – Spese ammissibili e determinazione del contributo effettivo.**

1. Sono ammesse a contributo esclusivamente le spese previste nel progetto approvato e formalmente autorizzato, sostenute a decorrere dalla data di avvio delle attività e fino alla data di presentazione della rendicontazione, purché riferite ad attività effettivamente svolte entro il 31 dicembre dell'ultima annualità oggetto del finanziamento.

2. Sono ammissibili a contributo le spese riconducibili alle seguenti categorie, a condizione che siano documentate, tracciabili, pertinenti, congrue e coerenti con il progetto approvato e con le attività effettivamente svolte:

A. Spese direttamente imputabili al servizio

a) spese per il personale educativo direttamente impiegato nell'erogazione del servizio, del personale di coordinamento e delle ulteriori figure professionali di

- supporto all'utenza, purché supportate da idonea documentazione attestante l'effettivo impiego nel servizio;
- b) spese per attività di supervisione dell'équipe operativa e per la formazione e l'aggiornamento del personale e dei volontari, purché coerenti con le finalità del servizio e debitamente documentate;
  - c) spese per la gestione della sede messa a disposizione dalla Comunità di Valle e delle relative utenze, debitamente documentate;
  - d) spese per l'organizzazione delle attività proposte all'utenza dei vari servizi, debitamente documentate;
  - e) spese per vitto, ammissibili esclusivamente se riferite alla fornitura dei pasti/merende destinati all'utenza del servizio CSET e allo svolgimento delle attività, limitatamente ai giorni di effettiva erogazione del servizio. Tali spese devono essere rendicontate in forma analitica e documentate mediante documenti giuridicamente validi, dai quali risultino il periodo di riferimento e l'importo sostenuto;
  - f) spese per pulizie, comprensive dei costi per materiali di consumo o per l'eventuale esternalizzazione del servizio, purché riferite agli spazi effettivamente utilizzati per lo svolgimento delle attività;
  - g) spese per l'acquisto di beni di facile consumo necessari allo svolgimento delle attività, spese per la gestione e l'utilizzo di automezzi funzionali al servizio, incluse le licenze d'uso di software, a condizione che il costo unitario di ciascun bene sia inferiore a euro 516,46 (IVA esclusa) e che i beni siano effettivamente utilizzati nell'ambito dei servizi finanziati. Tutte le spese devono essere debitamente motivate e documentate

#### B. Spese generali

- a) È riconosciuto un importo annuo massimo pari al 10% delle spese direttamente imputabili al servizio di cui alla lettera A). Le spese generali devono essere rendicontate in modo distinto e non analitico e comprendono, a titolo esemplificativo, i costi del personale di direzione e amministrativo, i costi della sede amministrativa se distinta dalla sede di erogazione del servizio, le consulenze amministrative e fiscali, imposte e tasse, spese di cancelleria, telefonia, assicurazioni e altri costi generali di funzionamento.

3. Il contributo effettivo, riferito a dodici mesi di attività, è determinato in sede di rendicontazione annuale ed è pari al 100% della differenza tra il totale delle spese sostenute e ammesse e le eventuali entrate conseguite correlate al servizio, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 24.

4. Il costo complessivo dei servizi eccedente il contributo concesso dovrà essere finanziato con risorse proprie del soggetto gestore.

5. All'utenza potranno essere richieste delle quote di compartecipazione per la partecipazione ad attività aperte, aggregative o iniziative particolari che coinvolgono anche l'utenza inviata dai Servizi Sociali. Le quote riscosse dovranno essere dichiarate in sede di rendicontazione, ma rimarranno in disponibilità del gestore.

6. Non è ammessa la compensazione di spese tra annualità diverse.

7. Una maggiorazione del contributo potrà essere concessa solo in riferimento alle spese relative al personale come di seguito indicato:

- eventuale incremento del personale necessario per rispondere a nuovi bisogni (oltre alla capienza massima prevista dal Bando);
- per il riconoscimento di modifiche del contratto collettivo del personale del Soggetto gestore adibito ai servizi in parola.

8. Le spese sono considerate al netto di eventuali entrate specificamente destinate al finanziamento delle medesime.

9. Le spese relative a utenze, polizze assicurative, canoni o altri costi a pagamento periodico o differito, riferite a eventuali ulteriori strutture presenti sul territorio e messe a disposizione dal soggetto gestore, sono ammesse esclusivamente in quota parte, sulla base della documentazione presentata comprovante che la spesa sostenuta è riferita alle strutture medesime, purché rendicontate entro il termine previsto.

10. Non sono in ogni caso ammissibili a contributo:

- i costi non direttamente riconducibili al servizio oggetto del presente Bando;
- i costi relativi al personale impiegato nello svolgimento di attività non correlate al presente Bando;
- i costi già finanziati da altre fonti pubbliche o private;
- i costi relativi a beni o servizi ricompresi nelle spese generali;
- i costi relativi a beni o servizi messi a disposizione gratuitamente da terzi;
- i costi relativi a beni aventi costo unitario pari o superiore a euro 516,46 (IVA esclusa);
- l'IVA detraibile;
- gli oneri finanziari, inclusi interessi passivi e sopravvenienze passive;
- le spese relative a controversie, ricorsi, recupero crediti, sanzioni o penalità;
- le spese per pranzi, buffet, feste o attività di rappresentanza;
- le spese per consulenze legali, parcelle notarili o altre consulenze tecniche non direttamente connesse allo svolgimento delle attività finanziate;
- i costi di progettazione, studio o ricerca preliminari alla presentazione del progetto.

## **Art. 26 – Modalità di erogazione e rendicontazione dei contributi**

1. Il contributo annuo effettivo, e conseguentemente l'importo complessivo riferito all'intera durata della Convenzione, è determinato secondo quanto previsto dall'articolo 24 del presente Bando, sulla base delle spese effettivamente sostenute e ammesse e delle eventuali entrate correlate al servizio.

2. L'erogazione del contributo annuo avviene secondo le modalità previste dalle "Linee guida sulle modalità di finanziamento e affidamento di servizi e interventi socio-assistenziali in Provincia di Trento", approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 548 del 17 aprile 2025, ed è articolata come segue:

- a) primo acconto, pari al 25% del contributo annuo concesso;
- b) secondo acconto, max il 25% del contributo annuo concesso;
- c) terzo acconto, max il 20% del contributo annuo concesso;
- d) quarto acconto, max il 15% del contributo annuo concesso;
- e) saldo del contributo annuo, determinato sulla base delle risultanze della rendicontazione finale e tenuto conto degli importi già erogati.

3. Alla domanda di liquidazione del primo acconto di cui al comma 2, lettera a), da presentarsi successivamente alla data stabilita per l'avvio del servizio, deve essere allegata una dichiarazione attestante l'avvio effettivo delle attività.

4. Alla domanda di liquidazione del primo acconto riferito alle annualità successive alla prima, da presentarsi dopo il 1° gennaio dell'annualità di riferimento, deve essere allegata una dichiarazione di continuazione dell'attività.

5. Le domande di liquidazione degli acconti di cui al comma 2, lettere b) c) e d), devono essere presentate rispettivamente dopo il 1°, dopo il 2° e dopo il 3° trimestre dell'annualità di riferimento.

6. La domanda di liquidazione del saldo di cui al comma 2, lettera e), da presentarsi entro il 31 marzo dell'anno successivo, deve essere corredata dalla seguente documentazione, riferita all'intera annualità:

- i. rendiconto analitico delle spese sostenute e delle entrate conseguite correlate al servizio;
- ii. relazione illustrativa sull'attività realizzata, contenente:
  - la descrizione del servizio svolto;
  - l'imputabilità delle entrate e delle spese all'esercizio finanziario di riferimento;
  - la coerenza delle spese sostenute con i criteri di ammissibilità del finanziamento;
  - i criteri adottati per l'imputazione delle spese generali e delle entrate al servizio finanziato;
  - dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del legale rappresentante attestante le entrate conseguite e le spese sostenute;
  - la documentazione attestante eventuali altri contributi pubblici riferiti alle medesime attività.

7. Il soggetto gestore può presentare, in luogo delle dichiarazioni sostitutive previste, la documentazione originale comprovante le spese sostenute e le entrate conseguite; in tal caso deve essere allegato un elenco riepilogativo, suddiviso per voci di spesa e di entrata, recante gli estremi dei documenti contabili prodotti.

8. Le dichiarazioni rese e la documentazione prodotta sono soggette ai controlli previsti dalla normativa vigente. Il Settore Sociale può richiedere chiarimenti, integrazioni o specificazioni in merito agli oneri di spesa rendicontati.

9. Qualora, a seguito dei controlli, emergano la mancanza dei presupposti per la concessione del contributo ovvero elementi che avrebbero comportato l'erogazione di un importo inferiore, la Comunità procede, previa comunicazione di avvio del procedimento, alla revoca totale o parziale del finanziamento e al recupero delle somme indebitamente percepite, ferme restando le responsabilità previste dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000.

10. I soggetti gestori sono tenuti a conservare la documentazione contabile relativa alle entrate conseguite e alle spese sostenute per un periodo di cinque anni decorrenti dall'ultimo pagamento del contributo.

11. Le spese possono essere rendicontate esclusivamente se riferite al periodo di durata della Convenzione e se conformi ai criteri di ammissibilità di cui all'articolo 25 del presente Bando; non è ammessa la compensazione di spese tra annualità diverse.

12. Qualora, in sede di rendicontazione annuale, la differenza tra le spese ammesse e le entrate correlate risulti superiore al contributo annuo massimo, l'importo del contributo resta invariato; qualora risulti inferiore, il contributo è rideterminato in modo da escludere la realizzazione di utili in capo al soggetto gestore.

13. Qualora risulti che siano stati erogati importi superiori al contributo annuo effettivamente spettante, la Comunità procede al recupero delle somme eccedenti, maggiorate degli interessi legali, decorrenti dalla data di erogazione fino alla data dell'effettivo rimborso.

14. Con riferimento alla prima annualità di finanziamento (anno 2026), in considerazione dell'avvio dei Servizi a decorrere dal 1° agosto 2026, il contributo annuo è determinato in misura proporzionale ai mesi di effettivo svolgimento delle attività nel periodo compreso tra il 1° agosto e il 31 dicembre 2026.

Per tale annualità, l'erogazione del contributo avviene secondo il seguente calendario specifico:

- i. primo acconto, pari al 40% del contributo annuo riproporzionato per il periodo 1° agosto – 31 dicembre 2026, liquidato a seguito della presentazione della dichiarazione di avvio dell'attività;
- ii. secondo acconto, max il 30% del contributo annuo riproporzionato, liquidato a seguito della presentazione di una sintetica relazione sull'attività svolta nel periodo dal 1° agosto al 31 ottobre 2026;
- iii. saldo, liquidato sulla base della rendicontazione finale riferita al periodo 1° agosto – 31 dicembre 2026, da presentarsi entro il termine previsto per la rendicontazione annuale di cui al comma 7.

15. Con riferimento all'ultima annualità di finanziamento (anno 2029), in considerazione del termine dei Servizi il giorno 31 ottobre 2029, il contributo annuo è determinato in misura proporzionale ai mesi di effettivo svolgimento delle attività nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 ottobre 2029.

Per tale annualità, l'erogazione del contributo avviene secondo il seguente calendario specifico:

- i. primo acconto, pari al 25% del contributo annuo riproporzionato per il periodo 1° gennaio – 31 ottobre 2029, liquidato a seguito della presentazione della dichiarazione di continuazione dell'attività, di cui al comma 4
- ii. secondo acconto, max il 25% del contributo annuo riproporzionato liquidato a seguito della presentazione di una sintetica relazione sull'attività svolta nel periodo dal 1° gennaio al 31 aprile 2029;
- iii. terzo acconto, max il 20% del contributo annuo riproporzionato, liquidato a seguito della presentazione di una sintetica relazione sull'attività svolta nel periodo dal 1° maggio al 31 agosto 2029;
- iv. saldo, liquidato sulla base della rendicontazione finale riferita al periodo 1° gennaio – 31 ottobre 2029, da presentarsi entro il 31.12.2029.

#### **Art. 27 – Concorso di finanziamenti sulle medesime attività**

1. Il contributo previsto dal presente Bando è cumulabile con altri finanziamenti pubblici o privati concessi per le medesime attività, a condizione che non si determini un doppio finanziamento delle stesse spese riferite alle medesime specifiche attività.

2. Il Soggetto Gestore è tenuto a dichiarare, in sede di presentazione della domanda, eventuali ulteriori agevolazioni richieste o già ottenute per le attività oggetto del contributo, nonché a evidenziarle puntualmente in sede di rendicontazione, ai fini della verifica dell'assenza di cumulo non consentito.

#### **Art. 28 – Decadenza, revoca, rinuncia e responsabilità del Soggetto Gestore**

1. Il Soggetto Gestore decade dal contributo nei seguenti casi:

- i. perdita, anche parziale, dei requisiti di partecipazione o di esecuzione previsti dal presente Bando;
- ii. inosservanza degli obblighi e delle condizioni stabilite dal presente Bando, dalla Convenzione o dagli eventuali accordi attuativi;
- iii. mancato rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 5 e 9 del Regolamento approvato con decreto del Presidente della Provincia 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg, nonché degli ulteriori obblighi ivi previsti;
- iv. decadenza dall'autorizzazione o dall'accreditamento ai sensi dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Provincia 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg;
- v. opposizione ingiustificata all'eventuale subentro di un nuovo soggetto nell'assegnazione del contributo, nei casi previsti dal presente Bando o dalla Convenzione.

2. In ogni caso, si applica la procedura di diffida ad adempiere prevista dall'articolo 16, comma 3, del decreto del Presidente della Provincia 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg, salvo i casi di immediata decadenza previsti dalla normativa vigente.

3. L'eventuale rinuncia al contributo da parte del Soggetto Gestore deve essere comunicata alla Comunità con un preavviso di almeno sei (6) mesi, fatti salvi i casi di forza maggiore debitamente documentati.

4. In caso di revoca, totale o parziale, del contributo da parte della Comunità per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero per mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento della sottoscrizione della Convenzione, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241.

5. In caso di decadenza o di rinuncia al contributo, il Soggetto Gestore è tenuto a garantire, su richiesta della Comunità, la continuità dei servizi, per il tempo strettamente necessario all'attivazione e alla conclusione del procedimento di individuazione di un nuovo soggetto gestore.

6. Il Soggetto Gestore è tenuto a mantenere la Comunità indenne e manlevata da qualsiasi richiesta di risarcimento danni o azione legale promossa da terzi in relazione allo svolgimento del servizio oggetto del contributo.

7. Qualora la Comunità accerti inadempienze agli obblighi derivanti dal presente Bando o dalla Convenzione, le stesse sono preliminarmente segnalate al legale rappresentante del Soggetto Gestore, anche in via informale, al fine di consentire l'adozione tempestiva delle misure correttive. In caso di mancato adeguamento, le inadempienze sono contestate formalmente per iscritto, con assegnazione di un termine per l'adempimento. Decorso inutilmente tale termine, la Comunità si riserva la facoltà di procedere alla revoca del contributo e alla risoluzione della Convenzione.

8. In tali casi, la Comunità può risolvere la Convenzione senza riconoscimento di rimborsi per le spese sostenute né di ulteriori oneri a proprio carico.

#### **Art. 29 – Clausola sociale e continuità occupazionale**

1. Ai sensi dell'articolo 32, commi 4 e seguenti, della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2, applicati per analogia e in quanto compatibili, in caso di successione nella gestione dei Servizi oggetto del presente Bando, il soggetto assegnatario del contributo è tenuto a garantire la continuità dei rapporti di lavoro in essere al momento del subentro del personale a contatto diretto ed abituale con i minori, limitatamente alle unità di personale individuate nelle tabelle di cui agli Allegati 4 e 5 del presente Bando, con funzioni educative e di coordinamento, già impiegate nei servizi oggetto del finanziamento e comunque entro i limiti quantitativi ivi indicati.

2. L'assunzione del personale di cui al comma 1 avviene nel rispetto delle condizioni economiche e normative previste dalla contrattazione collettiva nazionale e provinciale di settore, nonché delle condizioni stabilite nei contratti individuali di lavoro in essere alla data indicata nel presente Bando, con particolare riferimento alla retribuzione complessiva, all'anzianità di servizio e al monte ore.

3. Resta ferma la facoltà del soggetto assegnatario di procedere, successivamente al subentro, all'armonizzazione dell'organizzazione del lavoro, previo confronto sindacale, nel rispetto delle procedure previste, per analogia, in materia di cambio di gestione dei servizi, fermo restando l'obbligo di garantire la continuità occupazionale nei limiti di cui al presente articolo.

4. Al confronto sindacale e ai rapporti tra il soggetto assegnatario e la Comunità di Primiero si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni previste dalla normativa provinciale in materia di cambio di gestione dei servizi.

5. L'inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo costituisce grave inadempimento e può comportare l'applicazione delle misure previste dal presente Bando e dalla Convenzione, ivi inclusa la decadenza dal contributo.

### **Art. 30 – Trattamento dei dati**

1. I dati raccolti, ivi inclusi quelli acquisiti tramite il FVOE, sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", del decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

2. Titolare del trattamento è la Comunità di Primiero, Responsabile della Protezione dei Dati è il Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento in via Torre Verde 23 (e-mail [servizioRPD@comunitrentini.it](mailto:servizioRPD@comunitrentini.it) , sito internet [www.comunitrentini.it](http://www.comunitrentini.it) ).

3. Il dichiarante può esercitare il diritto di accesso e gli altri diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 e dell'art. 7 e seguenti del D.Lgs. 196/2003.

4. L'informativa completa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, è a disposizione presso il Settore Sociale della Comunità. e sul sito istituzionale al link [INFORMATIVA PRIVACY](#)

### **Art. 31 – Norme di rinvio**

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Bando e dagli altri atti della procedura, si applicano le disposizioni contenute nelle "Linee guida sulle modalità di finanziamento e affidamento di servizi e interventi socio-assistenziali in provincia di Trento", approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 548 del 17 aprile 2025, ed in particolare le "Linee guida E – Finanziamento a contributo di servizi, interventi e attività sociali", adottate in attuazione dell'articolo 36 bis della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13.

2. Trovano altresì applicazione le disposizioni della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13, recante la disciplina delle politiche sociali nella Provincia autonoma di Trento.

3. Si applicano inoltre le disposizioni del Catalogo dei servizi socio-assistenziali, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 2187 del 23 dicembre 2024, previsto dall'articolo 3 del Decreto del Presidente della Provincia 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg.

4. Per quanto compatibili e/o per analogia, trovano applicazione le disposizioni in materia di contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, la normativa provinciale in materia di procedimento

amministrativo di cui alla legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, la normativa nazionale di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché la normativa dell'Unione europea in materia di servizi sociali.



### **La Responsabile del Settore Sociale**

Dott.ssa Michela Tomas

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

Allegati parte integrante:

1. Modulo richiesta Contributo
2. Criteri di Valutazione
3. Convenzione
4. Tabella A – Centro socio educativo
5. Tabella A – Centro di aggregazione territoriale